



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da bollo - Art.27 bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 - Art.17 D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 74094

Raccolta numero 35422

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER MODIFICA DI STATUTO DI ONLUS (EX IPAB)**

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 13 (tredici) marzo 2026 (duemilaventisei) alle ore diciassette e quindici minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Rota Stabelli Giovanni, nato a Bergamo il 5 aprile 1974, codice fiscale RTS GNN 74D05 A794Y, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus"

con sede legale in Almenno San Salvatore (BG), via Della Repubblica n.1, Codice Fiscale e Partita Iva 00401430160, iscritta nel R.E.A. del Registro Imprese di Bergamo al n. BG-350531, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 1° marzo 2004 al n.1941, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus al n.7031,

mi chiede

di assistere alla riunione consiliare di detta Fondazione, indetta per oggi in seconda convocazione per le ore diciassette e con inizio all'ora suindicata, in quanto la riunione consiliare indetta in prima convocazione per il 12 marzo u.s. alle ore diciassette, stesso luogo, è risultata del tutto deserta, come precisa e dichiara l'intervenuto signor Rota Stabelli Giovanni, in previsione dell'incarico di redigere il verbale consiliare.

Il Presidente della riunione signor Rota Stabelli Giovanni dichiara aperta la riunione consiliare per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed adozione nuovo testo statutario; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini indicati dall'art.10 del vigente statuto sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti di persona il Vice Presidente Maini Mara Maria Marzia e i consiglieri signori Locatelli Claudio, Boffelli Massimo; è intervenuto mediante collegamento audio/video a

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 16 marzo 2026

al n. 11568

Serie 1T

Euro 200,00

norma dell'art.10 dello statuto il consigliere Galizzi Enzo;
- che risulta assente il revisore legale dott. Marco Gaetano Angelo Carminati, il quale, dalla data di iscrizione della Fondazione al Runts, assumerà la carica e le funzioni di Organo di Controllo e di revisione legale monocratico, sussistendone i requisiti di Legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;

- che, a norma dell'art.19 dello statuto, le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque, previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, del revisore legale;

Il signor Rota Stabelli Giovanni, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare, per trattare l'indicato argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la Fondazione con verbale a mio rogito in data 12 giugno 2023 n. 68736/32289 Rep., registrato a Bergamo il 14 giugno 2023 al n. 25674 Serie 1T, aveva adottato un nuovo statuto sociale che già recepiva le innovazioni opportune per annoverare la Fondazione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) con iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che però non è ancora avvenuta.

Pertanto, il Presidente evidenzia la necessità di riformulare lo statuto per adeguarlo ulteriormente alla normativa vigente, alla luce della riforma del terzo settore, eliminando tutti i riferimenti alla normativa sulle ONLUS, ai fini di ora ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ricorda che l'Ente Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus, come evidenziato nella bozza di statuto sottoposta all'approvazione, era soggetto, stante le sue origini storiche, alla disciplina delle IPAB (Legge 6790/1890) e successivamente con Provvedimento D.G.R. n.VII/16544 del 27 febbraio 2004, ai sensi e in attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1, si è trasformata in Fondazione di diritto privato con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato: trova quindi applicazione il disposto del comma 2 dell'art.4 del Codice del Terzo Settore che esclude dall'applicazione dei limiti di cui al medesimo comma 2 *"le associazioni e le fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza"*.

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto che si compone di n.17 (diciassette) articoli, in particolare, oltre alla premessa storica:

. all'**art.1** viene indicato che è corrente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione denominata **"Fondazione Giovanni Carlo Rota - Ente del Terzo Settore"** in breve **"Fondazione Giovanni Carlo Rota - ETS"**;

- . all'**art.2** viene riconfermata la sede in Almenno San Salvatore (BG) omettendo l'indicazione della via e del numero civico e la durata illimitata;
- . all'**art.3** vengono elencati i principi ispiratori e le finalità della Fondazione;
- . all'**art.4** vengono elencate le attività che svolgerà la Fondazione e in particolare si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale di cui all'**art. 5, comma 1 del D.lgs.117/17 lettere a), b), c), d), h), i), u)**;
- . l'**art.5** tratta del patrimonio della Fondazione;
- . l'**art.6** tratta del Fondo di Gestione e del divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;
- . l'**art.7** elenca gli organi della Fondazione;
- . gli **articoli 8, 9 e 10** trattano del Consiglio di Amministrazione, composto da n.5 (cinque) membri, della sua costituzione, della sua composizione, del suo funzionamento, delle sue adunanze e deliberazioni e delle sue competenze gestorie nonché dei suoi poteri;
- . l'**art.11** tratta della figura del Presidente e del Vicepresidente, nonché dei relativi compiti;
- . l'**art.12** disciplina le modalità di nomina e le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti;
- . l'**art.13** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;
- . l'**art.14** disciplina la trasformazione, la fusione e scissione dell'Ente;
- . l'**art.15** disciplina le deliberazioni di modifica dello statuto;
- . l'**art.16** disciplina lo scioglimento della Fondazione;
- . l'**art.17** è norma residuale, che individua le norme applicabili.

Aggiunge il Presidente che, come previsto dall'**art.19** dello statuto, il revisore legale dott. Marco Gaetano Angelo Carminati ha rilasciato parere favorevole alle citate modifiche proposte dal presidente, come risulta dalla comunicazione in data 2 marzo 2026.

Il Presidente ricorda, inoltre, che la Fondazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, dal 1° marzo 2004 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia; tuttavia, ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le Fondazioni stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'**art.22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.**

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fon-

dazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla situazione patrimoniale statuyente alla data del 31 dicembre 2025 e dalla relativa relazione del revisore legale, che qui si allegano in unico fascicolo sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Il Presidente della riunione invita il Consiglio ad adottare il nuovo testo di statuto.

Il Consiglio, come costituito,

**all'unanimità
con voto palese
delibera**

* di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;

* di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;

* di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da n. 17 (diciassette) articoli che viene approvato e a conferma sottoscritto dal Presidente e da me Notaio e allegato al presente sotto la **lettera "B"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo;

* di dare atto, ai sensi dell'art.22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2025 è pari ad Euro 7.624.596,00 (settemilioniseicentoventiquattromilacinquecentonovantasei/00), di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla situazione economico-patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2025 e attestato dal revisore legale nella sua relazione, documenti qui allegati;

* di dare atto che:

(i) viene confermato l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da n.5 (cinque) membri nella persona dei signori Rotta Stabelli Giovanni (Presidente), Maini Mara Maria Marzia (Vice Presidente), Galizzi Enzo, Locatelli Claudio, Boffelli Massimo (Consiglieri), fino alla naturale scadenza dello stesso;

(ii) l'attuale revisore legale dott. Marco Gaetano Angelo Carminati, a far data dall'iscrizione al Runts, assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo e di revisione legale monocratico, sussistendone i requisiti di Legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il per-

fezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà per procedere alla sottoscrizione di un eventuale successivo atto di precisazione al fine di indicare i beni immobili e/o beni mobili registrati di proprietà della Fondazione, per aggiornare le risultanze dei Registri Immobiliari e del P.R.A.;

* di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;

* di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025."*;

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione è tolto alle ore diciassette e quaranta minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio ai partecipanti alla riunione che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il Presidente con me sottoscrive.

Firmato: Rota Stabelli Giovanni

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

Allegato "B" all'atto n. 74094/35422 rep.

STATUTO

PREMESSE

La Fondazione trae la sua origine dal fondo destinato per testamento del fu Giovanni Carlo Rota in data 31 gennaio 1876, rogato dal notaio dottor Alessandro Locatelli; è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto 16.1.1939 ed ha avuto la natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fino all'approvazione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione n.46 del 17 ottobre 2003.

Alle volontà testamentarie del fondatore si fa riferimento per il buon andamento delle attività.

Con **D.G.R. n. VII/16544 del 27.02.2004** è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 *"Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia"* la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata **"ISTITUTO OPERA PIA G.C. ROTA"** con sede legale nel Comune di Almenno San Salvatore (BG) in fondazione onlus senza scopo di lucro con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Art.1

Denominazione

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, la

"Fondazione Giovanni Carlo Rota - Ente del Terzo Settore"

in breve

"Fondazione Giovanni Carlo Rota - ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Almenno San Salvatore.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.3

Principi ispiratori e finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio. Nel rispetto della volontà del Fondatore, hanno priorità d'accesso ai servizi i residenti nel Comune di Almenno San Salvatore.
2. Si propone, tra le altre, di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di malattia, disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico, anche mediante la gestione di apposite strutture aventi il medesimo fine.
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di cultura, religione, sesso, origine etnica, condizione economica e sociale.
4. La Fondazione incentiva forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.
5. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

Art.4

Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. a)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. b)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. c)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. d)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. h)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. i)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a so-

stegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. u)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata, in particolare, dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitario assistenziale per anziani e disabili, struttura di riabilitazione, centro diurno integrato, assistenza domiciliare socio sanitaria), a beneficio delle persone indicate all'articolo 3 e servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie anche per utenti esterni.

3. La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre di:

a) promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di disagio e emarginazione sociale;

b) realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, disabili o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico o psichico;

c) mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;

d) favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;

e) partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;

f) cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. Collabora alle politiche socio-sanitarie del territorio secondo le indicazioni della normativa vigente.

g) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla promozione di una Comunità solidale attenta alle fasce deboli, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

h) svolgere attività di beneficenza e di solidarietà;

i) curare la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della Fondazione;

j) adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;

- k) promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;
- l) svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;
- m) svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;
- n) promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- o) svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti del Terzo Settore che abbiano i medesimi fini istituzionali.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa l'accettazione di donazioni, la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

5. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

6. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

7. La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.

8. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.

9. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

10. Si rende applicabile quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Art.5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di provenienza n. 50 del 14.11.2003 e successivi aggiornamenti;
- dal patrimonio richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate ai sensi di legge.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Art. 6

Risorse e Fondo di gestione

1. La Fondazione provvede alla gestione anche a mezzo di riscossione delle rette od altri proventi a carico degli ospiti, con i contributi a carico degli Enti vari (statali, regionali, provinciali, comunali, ASL, etc.), con le rendite del patrimonio e con ogni altro provento non destinato ad accrescere il patrimonio stesso.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito, in particolare:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutarî, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- n) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di uti-

li ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 7

Organi istituzionali

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Vice Presidente, ove nominato;
 - l'Organo di Controllo.

All'Organo di Controllo ed al soggetto eventualmente incaricato della Revisione Legale dei Conti spettano i compensi previsti nei limiti di legge.

Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuta al Presidente, al Vice presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Almenno San Salvatore, designati nel rispetto delle minoranze e scelti preferibilmente fra persone di comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività e ai compiti gestionali dalla Fondazione.

2. Trattandosi di semplice designazione, non sussiste alcun vincolo di mandato ed i Consiglieri non rappresentano l'ente o l'organo che li ha nominati in seno al Consiglio della Fondazione.

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun Consigliere di amministrazione deve curare gli adempimenti ex art. 26 co. 6 d.lgs. 117/2017

4. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della Fondazione e tutti coloro che svolgono per la stessa prestazione dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non sono state concluse.

5. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di

incompatibilità dei componenti.

6. I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

7. Prima della scadenza naturale del mandato il Consigliere cessa dalla carica per dimissioni o per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio.

8. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà surrogato dal soggetto che lo ha nominato. L'incarico del nuovo consigliere termina comunque alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.

9. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio d'Amministrazione si intenderà decaduto.

Art. 9

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo funzionale nella gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. In particolare e non in via esclusiva, il consiglio:

- a. delibera sui contratti di locazione, di appalto, di servizi, di forniture e di lavoro;
- b. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e sulle modifiche patrimoniali;
- c. delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d. delibera l'acquisto o l'alienazione dei beni immobili;
- e. adotta i regolamenti interni, nonché i regolamenti per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi, e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g. delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h. approva il bilancio preventivo, ove predisposto, e il bilancio consuntivo per l'anno solare nei termini e modi previsti dalle normative in vigore;
- i. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- j. approva, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri;
- k. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo

dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;

l. delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;

m. nomina eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;

n. provvede alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;

o. autorizza il Presidente ad agire e resistere in giudizio;

p. delibera in merito ai compensi a favore degli Organi Sociali e, ove nominato, al Revisore Legale, nei limiti di legge;

q. delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi della Fondazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

4. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

5. Il Consiglio d'Amministrazione vigila sull'attività della Fondazione e sul regolare svolgimento dei servizi.

Art. 10

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, sia per invito dell'Autorità Tutoria, sia su richiesta scritta dell'Organo di Controllo o, ove nominato, del Revisore Legale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si convoca tutte le volte che si renda necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio.

4. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, comunicato con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora di un'eventuale seconda convocazione.

6. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce presso la sede

della Fondazione o in luogo diverso, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

7. In caso di urgenza il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti, può decidere la trattazione di argomenti impreveduti non iscritti nell'ordine del giorno.

8. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dai presenti e a voto palese, salvo le diverse maggioranze previste dal presente statuto su specifiche deliberazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Nel numero dei votanti non si computano coloro che abbiano l'obbligo di astenersi per conflitto d'interessi, da valutarsi secondo i principi previsti dalla normativa stabilita per i consigli comunali.

10. Le votazioni si svolgono in forma palese salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti.

11. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere chiamati ad intervenire professionisti, dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

12. I processi verbali delle adunanze sono stesi da un Segretario nominato dal Presidente, in ogni adunanza, tra i membri del Consiglio d'Amministrazione e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

13. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale.

14. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di conoscere, comprendere e riportare adeguatamente gli accadimenti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Presidente - Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri

il Presidente nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f. sovrintendere e vigilare ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

g. esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

h. assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

i. esercitare le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;

j. redigere la relazione di missione che accompagna il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

k. ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

l. proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

m. stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.4. Tutti i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente devono necessariamente essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile, a pena di decadenza.

5. In caso di urgenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, che viene eletto nella stessa seduta di nomina del Presidente e sempre a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.

6. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

Art. 12

Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Almenno San Salvatore.

2. L'organo di controllo può essere a composizione monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati fino a 2 (due) mandati consecutivi.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Regi-

stro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11. Al membro o ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

12. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art.13

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dal termine di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il Consiglio di amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, in ottemperanza all'art. 6 d.lgs. 117/2017, qualora esercitate e/o ne ricorrano i presupposti.

4. Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

5. Si rende applicabile, ove compatibile, quanto previsto dall'art. 15, co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Trasformazione, fusione e scissione

1. È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo i termini previsti per lo scioglimento.

Art.15

Modifiche statutarie.

1. Le modifiche dello statuto della Fondazione sono decise dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque, previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Organo di Controllo.

2. La finalità assistenziale rivolta alla popolazione locale, l'assenza dello scopo di lucro, la sede in Almenno San Salvatore e le norme statutarie che costituiscono diretta attuazione dei principi dettati dal Fondatore non possono essere oggetto di modifica.

Art. 16

Scioglimento della Fondazione.

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.
3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, scelti dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge.
4. In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 17

Norme di rinvio

1. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.
2. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Rota Stabelli Giovanni

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1666** Reg. Determinazioni

Registrato in data **22/05/2026**

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

Politiche sociali, associazionismo e volontariato

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

OGGETTO

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE DELL'ENTE "FONDAZIONE GIOVANNI CARLO ROTA - ENTE DEL TERZO SETTORE", (REP. N. 170760 - C.F. 00401430160) ALLA SEZIONE G) "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020 - UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA.

LA DIRIGENTE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

RICHIAMATE le disposizioni interne dell'8 agosto 2019 sulla base delle quali, in caso di assenza dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono assunti dal Segretario Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.

VISTI i decreti presidenziali: n. 65 del 27 marzo 2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Provincia di Bergamo con decorrenza dal 16 aprile 2018 e n. 287 del 14 novembre 2018 con il quale è stato confermato l'incarico suddetto; n. 66 del 27 marzo 2018, con il quale sono state attribuite allo scrivente Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale della Provincia di Bergamo;

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 19 del 31 gennaio 2024 con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico dirigenziale dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2027 per il Settore Pianificazione e Sviluppo;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2 *“Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali”*, ai sensi del quale *“Al fine di assicurarne un efficace svolgimento, sulla base dei principi di prossimità e adeguatezza, le funzioni e le attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) sono svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti in relazione alla sede legale di ciascun ente. Le province e la Città metropolitana di Milano operano nel rispetto delle procedure e delle regole definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato D.Lgs., secondo criteri di uniformità sull'intero territorio regionale; a tal fine rimangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento e indirizzo unitario nei confronti degli stessi enti, nonché i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta regionale definisce l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS conseguente alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo e l'assegnazione delle risorse necessarie all'espletamento delle relative funzioni e attività”*;
- la d.g.r. XII/1364 del 20 novembre 2023 recante *“Determinazioni in ordine all'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (Runts) in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 2023 n. 2”* in cui viene definito l'assetto organizzativo dell'Ufficio Regionale del RUNTS confermando un livello territoriale, articolato in sezioni coincidenti con ciascuna delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, cui gli enti del terzo settore afferiranno in relazione alla propria sede legale, e (ii) un livello regionale, individuato presso la Struttura Volontariato e Terzo Settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
- la d.g.r. n. 2417 del 28/05/2024 recante *“Approvazione degli schemi di intese, relative al triennio 2024-2026, tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano e tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015”*, tra le quali è ricompresa la funzione *“Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo settore”* di cui al D.Lgs. 117/2017;

VISTI:

- la Legge n. 106 del 6 giugno 2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*;

- il D.Lsg n. 117 del 3 luglio 2017 *“Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, così come modificata dal Decreto 105 del 3 agosto 2018 e ss.ii.mm.;
- il DM n. 106 del 15 settembre 2020 n. 106 *“Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”* e ss.ii.mm.;
- le Circolari e le Note Ministeriali pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di Terzo Settore e Registro RUNTS;

RICHIAMATO il Titolo II del libro I del Codice Civile;

VISTA la domanda di iscrizione alla sezione g) “Altri enti del terzo settore” ex art. 46, comma 1 - D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, presentata dal Dottor Armando Santus Notaio del Collegio Notarile di Bergamo, ai sensi dell’art. 22 comma 1-bis del medesimo, in data 20/03/2026 prot.reg. n. 17506, per l’iscrizione dell’ente “FONDAZIONE GIOVANNI CARLO ROTA - ENTE DEL TERZO SETTORE”, (REP. N. 170760 – C.F. 00401430160), con sede legale in Via Repubblica, 1 - 24031 Almenno San Salvatore (BG), all’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia;

VISTO l’articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore e gli articoli 9, 16 comma 4, 17 e 34 comma 7 del D.M. n.106 del 15/09/2020 per gli enti con persona giuridica;

RICHIAMATA la richiesta di integrazione inviata all’ente via pec tramite la piattaforma Runts in data 28/04/2026, a cui l’ente ha risposto integrando via messaggistica in data 12/05/2026;

PRESO ATTO che l’Ufficio competente ha verificato, tenuto conto dell’integrazione ricevuta, ai sensi degli art. 8, 9, 16 comma 4, 17 e 34 comma 7 del DM 106/2020 *“sulla piattaforma informatica del RUNTS, la regolarità formale della documentazione ai sensi del DM 106/2020 art. 16 comma 3”*;

PRESO ATTO che, riscontrate le condizioni per le quali si deve procedere con la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 36 del DM 106/2020, si è proceduto con la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 21/04/2026 (PR_BGUTG_Ingresso_0057961_20260421), alla quale è seguito il nulla osta emesso in data 22/04/2026 nel quale si dichiara *“che a carico della suindicata Fondazione Giovanni Carlo Rota onlus e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”*;

PRESO ATTO, come attestato dal Notaio dichiarante, della sussistenza del patrimonio minimo richiesto per l’iscrizione al RUNTS, ai sensi dell’art. 22 comma 4, D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e art. 17, comma 2 D.M. 106/2020;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 51 dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015, relativi alle competenze dei Dirigenti;

DETERMINA

1. di iscrivere, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 47 del D.Lg.s. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 9, 16 comma 4, 17 e 34 comma 7 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dell'ente "FONDAZIONE GIOVANNI CARLO ROTA - ENTE DEL TERZO SETTORE", (REP. N. 170760 – C.F. 00401430160), con sede legale in Via Repubblica, 1 - 24031 Almenno San Salvatore (BG), alla Sezione g) "Altri enti del terzo settore" ex art. 46 comma 1 D.lgs del 3 luglio 2017, n. 117;

2. per effetto della predetta iscrizione il suddetto ente acquista la personalità giuridica e, quindi, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale tale Ente è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento;

3. di informare che:

- con l'iscrizione, ai sensi art. 7 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, l'ente acquisisce la qualifica di "Ente del Terzo Settore (ETS)" e potrà fruire dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni vigenti;
- in conseguenza della sua iscrizione al RUNTS, sarà tenuta periodicamente agli adempimenti indicati all'art. 20 D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché quelli di cui art. 48 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e che:
 - ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e) D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell'art. 48 comma 4 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, qualora l'ente non adempia agli obblighi sopra richiamati, verrà diffidato dall'ufficio del registro a provvedervi assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 180 gg, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro;
 - ai sensi art. 23 comma 1, lett. d) D.M. 15 settembre 2020 n. 106 e art. 50 comma 1 D.lgs. 117/2017, sarà disposta la cancellazione dell'ente dal registro con provvedimento dell'Ufficio del RUNTS qualora venga accertata la carenza o il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS;

4. ai sensi art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, del presente atto è garantita pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi; altresì, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Bergamo;

5. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi il ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate